ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5514 del 16/11/2020

Oggetto Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai

sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Euroricambi S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche per produzione ricambi per cambi e differenziali di autocarri, autobus, trattori e autoveicoli, sito in Comune di Valsamoggia (BO), Loc. Crespellano,

via Chiesaccia nn. 5, 7, 13, 14, 20, 21, 23, 24 e 27/2.

Proposta n. PDET-AMB-2020-5634 del 12/11/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Euroricambi S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche per produzione ricambi per cambi e differenziali di autocarri, autobus, trattori e autoveicoli, sito in Comune di Valsamoggia (BO), Loc. Crespellano, via Chiesaccia nn. 5, 7, 13, 14, 20, 21, 23, 24 e 27/2.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società Euroricambi S.p.A. (C.F. e P.IVA 02824121202) per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche per produzione ricambi per cambi e differenziali di autocarri, autobus, trattori e autoveicoli, sito in Comune di Valsamoggia, Loc. Crespellano, via Chiesaccia nn. 5, 7, 13, 14, 20, 21, 23, 24 e 27/2, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1857 del 16/04/2018, con scadenza di validità in data 20/10/2033, e rilasciato dal SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con Prot. n. 53395 del 20/10/2018, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴ {Soggetto competente ARPAE AACM}.
- Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
- ² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".
- ³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.
- ⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵ {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
- 2. Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1857 del 16/04/2018, con scadenza di validità in data 20/10/2033 e contestualmente richiede al SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
- 6. Obbliga la società **Euroricambi S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
- 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.



Motivazione

- La società Euroricambi S.p.A. (C.F. e P.IVA 02824121202) con sede legale in Comune di Comune di Valsamoggia, Loc. Crespellano, via Chiesaccia n. 5, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia, Loc. Crespellano, via Chiesaccia nn. 5, 7, 13, 14, 20, 21, 23, 24 e 27/2, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 15/11/2019 (Prot. n. 55540), così come integrata in data 09/12/2019 (Prot. n. 64225) e in data 30/01/2020 (Prot. n. 4153), la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alle richieste di installazione 2 nuovi scarichi industriali (S2 e S3), di assimilazione alle acque reflue domestiche degli scarichi industriali S1, S2 e S3 ed alla modifica della rete fognaria dello stabilimento ed alle richieste di installazione di 5 nuove caldaie a condensazione (responsabili delle nuove emissioni in atmosfera E101, E102, E103, E104 e E 105) e la dismissione di 2 emissioni in atmosfera (E21 ed E22), con dichiarazione d'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo relativamente alla matrice di impatto acustico e con dichiarazione che l'attività non è soggetta all'obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 9874 del 29/02/2020 (pratica SUAP n. 1527/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/03/2020 al PG/2020/33324 e confluito nella **Pratica SINADOC 8738/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18038 del 28/04/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/04/2020 al PG/2020/46131, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 30/03/2020 (Prot. SUAP n. 13985).
- L'ARPAE-APAM Servizio Territoriale con nota PG/2020/83884 del 11/06/2020 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 54473 del 25/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/06/2020 al PG/2020/91823, ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarichi ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 33017 del 08/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/04/2020 al PG/2020/46131, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 13/07/2020 (Prot. SUAP n. 28715).



- L'ARPAE-AACM con note PG/2020/113669 del 06/08/2020 e PG/2020/146849 del 13/10/2020 ha sollecitato il Comune di Valsamoggia ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 50066 del 06/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/11/2020 al PG/2020/161512, ha trasmesso parere ambientale favorevole per le matrici scarichi e acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito all'obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice impatto acustico e dato atto che la attività in oggetto non è esclusa dall'obbligo di presentazione della documentazione di cui all'art. 8 della L. 447/1995 e ss.mm.ii., preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE
 ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:
 - Allegato A matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
 - Allegato B matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato C matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE APAM.

Bologna, data di redazione 12/11/2020

LA RESPONSABILE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto Euroricambi S.p.A.

Comune di Valsamoggia, via Chiesaccia nn. 5, 7, 13, 14, 20, 21, 23, 24 e 27/2, loc. Crespellano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico A

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Chiesaccia afferente al depuratore di Crespellano classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico composto dall'unione di acque reflue domestiche derivate dalle acque di condensa centrale termica dell'officina 1 (scarico parziale S1), di acque reflue domestiche derivate dalle acque di condensa centrale termica dell'officina-magazzino (scarico parziale S2), di acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici e dagli spogliatoi presenti dell'impianto e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dalle aree di transito e sosta interne dello stabilimento non contaminate" provenienti dall'attività di lavorazioni meccaniche per produzione ricambi per cambi e differenziali di autocarri, autobus, trattori e autoveicoli.

Scarico D

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Chiesaccia (ex Consorzio Chiesaccia) afferente al depuratore di Crespellano classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.

- Direzione Acqua) come "scarico di acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici" provenienti dall'attività di lavorazioni meccaniche per produzione ricambi per cambi e differenziali di autocarri, autobus, trattori e autoveicoli.

Scarico E

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Chiesaccia (ex Consorzio Chiesaccia) afferente al depuratore di Crespellano classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico composto dall'unione di acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici e dagli spogliatoi presenti dell'impianto e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dalle aree di transito e sosta interne dello stabilimento non contaminate" provenienti dall'attività di lavorazioni meccaniche per produzione ricambi per cambi e differenziali di autocarri, autobus, trattori e autoveicoli.

Scarico F

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Chiesaccia (ex Consorzio Chiesaccia) afferente al depuratore di

Crespellano classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera

S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico composto dall'unione di acque reflue domestiche derivate dai servizi

igienici e dagli spogliatoi presenti dell'impianto e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dalle aree di

transito e sosta interne dello stabilimento non contaminate" provenienti dall'attività di lavorazioni meccaniche per

produzione ricambi per cambi e differenziali di autocarri, autobus, trattori e autoveicoli.

Scarico G

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Chiesaccia (ex Consorzio Chiesaccia) afferente al depuratore di

Crespellano classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera

S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico composto dall'unione di acque reflue domestiche derivate dai servizi

igienici presenti dell'impianto e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dalle aree di transito e sosta

interne dello stabilimento non contaminate" provenienti dall'attività di lavorazioni meccaniche per produzione

ricambi per cambi e differenziali di autocarri, autobus, trattori e autoveicoli.

Scarico H

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Chiesaccia (ex Consorzio Chiesaccia) afferente al depuratore di

Crespellano classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera

S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico composto dall'unione di acque reflue domestiche derivate dalle acque di

condensa centrale termica del capannone posto a sud (scarico parziale S3), di acque reflue domestiche derivate dai

servizi igienici e dagli spogliatoi presenti dell'impianto e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dalle

aree di transito e sosta interne dello stabilimento non contaminate" provenienti dall'attività di lavorazioni

meccaniche per produzione ricambi per cambi e differenziali di autocarri, autobus, trattori e autoveicoli.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

• lo scarico B nella pubblica fognatura mista di via Chiesaccia afferente al depuratore di Crespellano di acque

meteoriche di dilavamento dei coperti e dalle aree di transito e sosta interne dello stabilimento non contaminate.

• lo scarico C nella pubblica fognatura mista di via Chiesaccia (ex Consorzio Chiesaccia) afferente al depuratore

di Crespellano di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dalle aree di transito e sosta interne dello

stabilimento non contaminate.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico

Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 54473 del 25/06/2020, con parere favorevole con prescrizioni

tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 50066 del 06/11/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in

2

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana data 09/11/2020 al PG/2020/161512. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/367/2014) e di ARPAE (sinadoc n. 2930/2017).
- Elaborato "Relazione tecnica gestione acque di scarico" non datato (agli atti di ARPAE in data 02/03/2020 al PG/2020/33324).
- Elaborato "Planimetria generale rete fognaria" datato gennaio 2019 (agli atti di ARPAE in data 02/03/2020 al PG/2020/33324).

Pratica Sinadoc 8738/2020

Documento redatto in data 12/11/2020

COMUNE DI VALSAMOGGIA



Città metropolitana di Bologna Servizio Ambiente ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

> SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano
Piazza Berozzi n. 3
40053 VALSAMOGGIA
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

A.R.P.A.E – AACM di Bologna aoobo@cert.arpa.emr.it

Valsamoggia, 06/11/2020

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per "attività di "LAVORAZIONI MECCANICHE PER PRODUZIONE RICAMBI PER CAMBIO E DIFFERENZIALE PER VEICOLI QUALI AUTOCARRI, AUTOBUS, TRATTORI E AUTOVEICOLI" - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO) in Via Chiesaccia 5, 7, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27/2 - Località Crespellano. Richiedente EURORICAMBI SPA - (Pratica Suap n. 1527/2019). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 9874 del 29/02/2020 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la successiva documentazione integrativa inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 18038 del 28/04/2020 e con prot. n. 33017 del 08/08/2020 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Visto il parere di HERA S.p.A del 25/06/2020 Prot. n. 54473 (pervenuto in data 26/06/2020 prot. 26130 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie;

Dato atto che trattasi di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", avanzata dalla ditta EURORICAMBI SPA per le matrici "Acque Reflue e Emissioni in Atmosfera" relativamente alla "attività di LAVORAZIONI MECCANICHE PER PRODUZIONE RICAMBI PER CAMBIO E DIFFERENZIALE PER VEICOLI QUALI AUTOCARRI, AUTOBUS, TRATTORI E AUTOVEICOLI" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO) in Via Chiesaccia 5, 7, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27/2 - Località Crespellano;

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1 **tel:** 051 836411- **fax:** 051 836440

posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

codice fiscale e partita IVA: 03334231200

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si da atto che, a tutt'oggi, il parere del Servizio Urbanistica relativo all'istanza sopra citata non è pervenuto allo

scrivente Servizio;

b) la matrice impatto acustico

si prende atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è

stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico;

Ciononostante, si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe V "Prevalentemente industriali" e parzialmente

anche in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

si prende atto di quanto indicato nel sopra citato parere di HERA S.p.A del 25/06/2020 Prot. n. 54473, al quale,

pertanto, si rimanda;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta EURORICAMBI SPA per

le matrici "Acque Reflue e Emissioni in Atmosfera" relativamente alla "attività di LAVORAZIONI MECCANICHE PER

PRODUZIONE RICAMBI PER CAMBIO E DIFFERENZIALE PER VEICOLI QUALI AUTOCARRI, AUTOBUS, TRATTORI E AUTOVEICOLI" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO) in Via Chiesaccia 5, 7, 13, 14, 20, 21, 23, 24,

27/2 - Località Crespellano, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

• relativamente alla matrice impatto acustico:

Preso atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico, si esprime

parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che **i livelli di**

rumorosità generati dall'intero impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali" e, oltre a questi, per la parte dell'impianto ricadente in fascia di

pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142) i livelli di rumorosità

dovranno rispettare anche i limiti fissati per tali fasce di pertinenza (qualora più restrittivi di quelli della Classe

V);

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1

tel: 051 836411- fax: 051 836440

posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

codice fiscale e partita IVA: 03334231200



relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:

Si da atto che, a tutt'oggi, il parere del Servizio Urbanistica relativo all'istanza sopra citata non è pervenuto allo scrivente Servizio;

• relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" richiesta, nel **rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di HERA S.p.A del 25/06/2020 Prot. n. 54473 (al quale, pertanto, si rimanda);

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005 e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39); Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.







HERA S.p.A. Direzione Acqua Via Razzaboni, 80 41122 Modena tel. 059.407111 fax. 059.407040 www.gruppohera.it

Modena, 25 giugno 2020 Prot. n. 54473

Fognatura e Depurazione Emilia Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa Data prot.: **02/03/2020**

PA&S numero 35/2020

Spett.li
SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO

Piazza Berozzi, 3 40053 - Località Crespellano VALSAMOGGIA BO

PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)

Via San Felice, 25 40122 BOLOGNA BO

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale - AUA

Num. prot.: 0021588

Ditta richiedente: "EURORICAMBI SPA"

Via Chiesaccia n. 5, 7, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27/2 in Loc. Crespellano.

Suap Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

Riferimento SUAP 1527/2019

Richiesta di modifica sostanziale della AUA det. 1857/2018.

In merito all'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Pierluigi Taddei codice fiscale TDDPLG69M25A944K in qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta "EURORICAMBI SPA" codice fiscale/p. IVA 02824121202 con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO) via Chiesaccia n. 5 e stabilimento produttivo in Comune di Valsamoggia (BO), via Chiesaccia n. 5, inerente l'attività di produzione ricambi per cambio e differenziale per veicoli quali autocarri, autobus, trattori ed autoveicoli.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ La società risulta autorizzata con DET-AMB-2018-1857 del 16/04/2018 di cui Hera Spa ha emesso con protocollo n.20039 del 26 febbraio 2018 il parere di competenza;
- ✓ non vengono utilizzate le seguenti sostanze:
 - o di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del Decreto Legislativo n°258/2000;
 - o sostanze pericolose diverse di cui all'Allegato 2 della Delibera della Regione Emilia-Romagna n°1053 del 9/06/2003;
- ✓ lo stabilimento suddetto genera 7 punti di immissione nella pubblica fognatura mista di via Chiesaccia afferente al depuratore di Crespellano Capoluogo, riportanti le sigle identificative da A ad H, in particolare:
 - il punto di scarico parziale identificato con <u>S1</u> è costituito dalle acque di condensa della centrale termica ubicata in via Chiesaccia n.5 con potenzialità di 464 Kw, che si immette nella condotta delle acque meteoriche dello stabilimento e successivamente nella pubblica fognatura mista di via Chiesaccia nello scarico B:
 - il punto di scarico parziale identificato con <u>\$2</u> di nuova realizzazione è costituito dalle acque di condensa della centrale termica dello stabile di via Chiesaccia n.7

- con potenzialità di 600 Kw, che si immette nella condotta interna avviata alla pubblica fognatura mista di via Chiesaccia nello scarico A;
- o il punto di scarico parziale identificato con <u>\$3</u> è costituito dalle acque di condensa della centrale termica ubicata in via Chiesaccia n.27/2 con potenzialità di 500 Kw, che si immette nella condotta interna ed immessa nella pubblica fognatura mista (ex Consorzio Chiesaccia) nel punto H.
- o gli scarichi delle acque reflue meteoriche dalle caditoie dei piazzali (escluse dall'obbligo di redazione di un piano di gestione della prima pioggia) oltre che dai pluviali, recapitano nella pubblica fognatura mista di via Chiesaccia nei punti A e B, e nella pubblica fognatura mista (ex Consorzio Chiesaccia), nei punti C, E, F, G e H.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne:
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;
- vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:
 - acque reflue domestiche (servizi igienici e locale spogliatoio), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le acque reflue meteoriche non contaminate provenienti dai coperti e dalle aree di transito interne allo stabilimento;
 - le acque di condensa della centrale termica previo trattamento in seguito riportato, che sono classificabili come acque reflue domestiche;
- è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dal DGR n° 286/2005:
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e consentire;
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;



- ➢ le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- > i sistemi di trattamento delle acque reflue:
 - fosse biologiche;
 - passivatori/neutralizzatori;

dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emettitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Siamo a prescrivere di:

- ✓ realizzare a valle del punto di scarico delle acque della centrale termica e prima del pozzetto di ispezione e controllo, un sistema di passivazione delle acque acide di condensa di risulta delle caldaie a condensazione con idoneo sistema di trattamento contenente Carbonato di Calcio e di mantenerlo efficiente mediante manutenzione con frequenza almeno annuale.
- ✓ Per la realizzazione dell'intervento vengono concessi 90 gg dalla data di emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Si richiede di trasmettere la documentazione fotografica comprovante l'avvenuta modifica a mezzo pec all'indirizzo:

 Hera SpA Servizio Tecnico Fognatura e Depurazione Emilia, Via Cristina Campo,15 -40127 Bologna

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- o all'attività svolta;
- o allo scarico di cui sopra;
- o al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- o al sistema di trattamento;
- o al punto di immissione terminale in fognatura;
- o al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.



In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e depurazione Emilia
Ing. GianNicola Scarcella





Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Euroricambi S.p.A.

Comune di Valsamoggia, via Chiesaccia nn. 5, 7, 13, 14, 20, 21, 23, 24 e 27/2, loc. Crespellano

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 272 comma 2 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche per produzione ricambi per cambi e differenziali di autocarri, autobus, trattori e autoveicoli svolta dalla società Euroricambi S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia, via Chiesaccia nn. 5, 7, 13, 14, 20, 21, 23, 24 e 27/2, loc. Crespellano, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Euroricambi S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1-E3

PROVENIENZA: IMPIANTI DI PROTEZIONE PARTICOLARI SKINPACK

Portata massima	12000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	10	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili	50	mg/Nm^3

Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtraggio a secco del materiale particellare.

Debbono essere utilizzati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: IMPIANTO DI RETTIFICA E LAVAGGIO METALLIZZAZIONE E PRESALDATURA

THO VERNER WAR HAND BY RETTHEFTE ENTROSIO	
Portata massima	16000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	14 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	TI
Materiale particellare	10 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³
Sostanze alcanne (espresse come Na2O)	3 mg/nm
Impianto di abbattimento: filtro a tasche	
EMISSIONE E11 PROVENIENZA: PALLINATRICE E MARCATRICI LASER	
	2000 27 28
Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	TI
Materiale particellare	10 mg/Nm^3
EMISSIONE E14 PROVENIENZA: IMPIANTI DI PROTEZIONE PARTICOLA	ARI SKINPACK
Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	
Materiale particellare	10 mg/Nm^3
Sostanze organiche volatili	50 mg/Nm ³
Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi co che si liberano e di un idoneo sistema di filtraggio a secco del n Debbono essere utilizzati tutti i sistemi possibili in grado di n vernicianti	nateriale particellare.

EMISSIONI E16 – E17

PROVENIENZA: METALLIZZAZIONE

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima	14	↓ h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ITI	
Materiale particellare	10	mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³
1		
EMISSIONI E18 - E19 PROVENIENZA: PALLINATURA PRE METALLIZZAZION	Έ	
Portata massima Altezza minima Durata massima	10) Nm ³ /h) m 4 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ITI	
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce		
EMISSIONE E20 PROVENIENZA: LAVAGGIO METALLIZZAZIONE		
Portata massima	10	naturale) m l h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ITI	
Sostanze organiche volatili	50	mg/Nm³
Non è fissata alcuna periodicità di analisi a cura del gestore di s	tabilimer	nto.
EMISSIONE E23 PROVENIENZA: MARCATURA LASER		
Portata massima	10) Nm³/h) m ł h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ITI	
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Non è fissata alcuna periodicità di analisi a cura del gestore di s	tabilimer	nto.

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: INCOLLAGGIO ANELLI

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

- Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di mastici, colle e diluenti pari a 100 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di incollaggio e di quelle strettamente connesse (diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;
- Le operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione dei prodotti incollanti, devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 50 mg/l
--

• Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni accessorie di taglio/rifilatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

		1
Polveri totali	10	mg/Nm ³

• I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di colle e mastici e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, devono essere annotati, con <u>frequenza mensile</u>, su apposito registro:

REGISTRO			
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)	
	Mastici		
	Colle		
	Solvente		
	Diluente		
	Altro		
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese	
	Impianto di applicazione		
	Impianto di		
	asciugatura/essiccazione		
	Altro		
Note	·		

• L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E25, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento:

EMISSIONI E26 - E27

PROVENIENZA: LAVAGGIO

- La pulizia di superfici con sgrassanti *non contenenti solventi* può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;
- Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30 m³ e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 59/05;
- Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm³

• I consumi di detergenti, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con <u>frequenza mensile</u>, su apposito registro:

Data	Indicatori	di attività	Qua	ntitativo (kg/mese)
	Detergenti			
	Altro			
Data	Funzionamento impianti		Giorni di funzionamento/mese	
	Impianto di sgrassagg	gio		
	Impianto di asciugatu	ıra		
	Altro			
	Interventi di ma	nutenzione degli in	ipianti d'abb	oattimento
ι,	Γipo impianto	Data sostituzio	ne filtro	Data altri interventi
Note				

• L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione E26 ed E27, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONE 1	E28
-------------	-----

PROVENIENZA: METALLIZZAZIONE

Durata massima	14	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale particellare	10	mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce		
EMISSIONE E29 PROVENIENZA: PALLINATURA PRE METALLIZZAZIONE		
Portata massima		Nm ³ /h
Altezza minima	-	m h/g
Darata massima	1.	11.5
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce		
EMISSIONE E30 PROVENIENZA: PALLINATURA CONTROLLATA		
Portata massima		Nm³/h
Altezza minima		m
Durata massima	4	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce		
EMISSIONE E31 PROVENIENZA: VASCA CONTROLLO RETTIFICA DENTI		
Portata massima Altezza minima Durata massima	10	Nm³/h m h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)		mg/Nm³ mg/Nm³

EMISSIONI da E101 a E105

PROVENIENZA: CALDAIE RISCALDAMENTO E GENERATORI ARIA CALDA - EDIFICI VIA CHIESACCIA N° 5, 7, 27/2

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR,
 FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili per adsorbimento su carboni attivi ed analisi gascromatografica;
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo

manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione ± incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- 2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 3. Le presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
- 4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- 5. La società Euroricambi S.p.A. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E16, E17, E28 ed annuale per i punti di emissione E1, E3, E8, E11, E14, E18, E19, E29, E30 e E31. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.
- 6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Euroricambi S.p.A., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
- 7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/367/2014) e di ARPAE (sinadoc n. 2930/2017).
- Documentazione Tecnica Emissioni (agli atti di ARPAE in data 02/03/2020 al PG/2020/33324).
- Planimetria "Sede emissioni 2019 10_2019" non datato (agli atti di ARPAE in data 02/03/2020 al PG/ 2020/33324)
- Elaborato "Quadro riassuntico aggiornamento giugno 2020" datato giugno 2020 (agli atti di ARPAE in data 10/08/2020 al PG/2020/155777).

.

Pratica Sinadoc 8738/2020

Documento redatto in data 12/11/2020



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto Euroricambi S.p.A.

Comune di Valsamoggia, via Chiesaccia nn. 5, 7, 13, 14, 20, 21, 23, 24 e 27/2, loc. Crespellano

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Verificato che l'attività di lavorazioni meccaniche per produzione ricambi per cambi e differenziali di autocarri, autobus, trattori e autoveicoli, svolta presso l'impianto in oggetto, non risulta presente nell'elenco delle attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B del D.P.R. 227/2011, e pertanto ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 227/2011 tale attività non è esclusa dall'obbligo di presentazione della documentazione di cui all'art. 8 della L. 447/1995 e ss.mm.ii.
- Visto il parere acustico del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 50066 del 06/11/2020 (agli atti di ARPAE in data 09/11/2020 al PG/2020/161512) con prescrizioni in materia di impatto acustico.

Prescrizioni

- Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 50066 del 06/11/2020, con parere favorevole (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 09/11/2020 al PG/2020/161512), riportate al seguente punto 2. Tale parere è già riportato come parte integrante dell'Allegato A del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- 2. I livelli di rumorosità generati dall'intero impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali" e (oltre a questi) per la parte dell'impianto ricadente in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142) i livelli di rumorosità dovranno rispettare anche i limiti fissati per tali fasce di pertinenza (qualora più restrittivi di quelli della Classe V).
- 3. La società Titolare dell'impianto, ad integrazione della documentazione di riferimento per la matrice di impatto acustico, dovrà produrre la documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/1995, ovvero, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.

- 4. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 3 dovranno essere inviati, per via telematica e entro il termine del 30/06/2021, al SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, all'Ufficio Ambiente del Comune di Valsamoggia e ad ARPAE-AACM.
- 5. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
- 6. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 5 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Pratica Sinadoc 8738/2020

Documento redatto in data 12/11/2020

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.